Notiziario del Vino

Anno XXI **Maggio 2015**

Periodico bimestrale a cura della redazione del Gruppo Servizi Aziendali 56038 Ponsacco (Pisa) Via Vanni n° 9 – dir. Resp. Dott. Maria Teresa Chindamo – capo redattore Dott. Ciampolini Alessia – Per ulteriori informazioni telefonare al 0587/73.53.95 – 0587/73.53.97 oppure all'indirizzo E-mail: info@gsastudio.it - Web: www.gsastudio.it

Autorizz. Tribunale di Pisa n. 10 del 9/9/96 sped. In A.P – 70% - Filiale di Pisa

INSERTO SPECIALE

CONAI

GUIDA ALLE GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

FORMULA GSA

Il franchising per la tenuta dei Registri di Cantina

GRUPPO SERVIZI AZIENDALI

SOGGETTI OBBLIGATI

La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti è dettata dal D.lgs 152/2006.

In base all'articolo 221 dello stesso decreto:

- I produttore e gli utilizzatori sono responsabilie della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti;
- I produttori e gli utilizzati adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggi

Lo stesso articolo, al comma 3, lettera b), prevede che i produttori aderiscano a uno o più Consorzi di Filiera. In alternativa, i produttori possono organizzare autonomamente le gestione dei proprio rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale o mettere in atto un sistema di restituzione dei proprio imballaggi.

Sono produttori di imballaggi, i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti o di materiale di imballaggio.

Sono utilizzatori di imballaggi, i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

DEFINIZIONE DI IMBALLAGGIO

L'articolo 218, definisce imballaggio il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usato allo stesso scopo.

La norma definisce:

a) *Imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore

b) *Imballaggio secondario:* imballaggio concepito per il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche

c) *Imballaggio terziario:* imballaggio concepito per favorire la manipolazione ed il trasporto delle merce, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.

ADESIONE A CONAI

L'impresa, all'atto dell' adesione deve indicare la categoria di appartenenza (produttore o utilizzatore) sulla base dell'attività prevalente.

Per iscriversi occorre compilare e inviare la "domanda di adesione" con allegata la ricevuta di versamento della quota.

La quota di adesione a CONAI si versa soltanto una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del Consorziato.

L'adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da un importo fisso di 5,16 euro, al quale si aggiunge un importo variabile solo per le imprese che nel corso

dell'esercizio precedente all'adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a **500.000,00 euro.**

I produttori, oltre a iscriversi a CONAI nella categoria dei produttori, si iscrivono a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali di prodotti e ai singoli Statuti Consortili.

Per quanto riguarda gli utilizzatori, gli stessi possono aderire volontariamente ai Consorzi di Filiera che ne prevedono la possibilità di iscrizione.

CONTRIBUTO AMBIENTALE

Il contributo ambientale CONAI, stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso il quale CONAI ripartisce tra produttori ed utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi.

Le somme dovute da tutti i Consorziati sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare del Contributo Ambientale CONAI dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione, dal Consorziato che effettua nel territorio nazionale la prima cessione a un Utilizzatore.

Viene considerata prima cessione la cessione nel territorio nazionale:

- Dell'imballaggio finito effettuata dall'ultimo Produttore al primo Utilizzatore;
- Del materiale di imballaggio effettuata da un Produttore di materia prima o di semilavorati a un Autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

I materiali di imballaggio e gli imballaggi, si vuoti che pieni, importati dall'estero sono soggetti al Contributo Ambientale in quanto il loro utilizzo darà luogo a rifiuti sul territorio nazionale.

DICHIARAZIONE PERIODICA DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

Tutti i soggetti obbligati all'applicazione del contributo sono tenuti a dichiarare a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale.

I Produttori che effettuano la prima cessione sono tenuti a dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati tramite la compilazione del modulo 6.1 specifico per ciascun materiale di riferimento (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro)

Gli importatori di imballaggi sono tenuti a dichiarare gli imballaggi trattati utilizzando il modulo 6.2 import.

Le dichiarazioni vanno effettuate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

La periodicità potrà essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato nell'anno precedente.

CONAI prevede una procedura semplificata di dichiarazione per gli importatori di merci imballate.

Le dichiarazioni devono essere inviate a CONAI con mezzi tali che garantiscano la prova dell'avvenuta spedizione:

a) Dichiarazioni on-line: www.conai.org

b) Dichiarazioni inviate via fax: 02.54122656 – 0254122680

c) Dichiarazioni inviate con raccomanda A.R. Via Pompeo Litta, 5 – 20122 Milano (MI)

ESENZIONE CONTRIBUTO AMBIENTALE PER ESPORTAZIONE IMBALLAGGI

Gli imballaggi esportati, i cui rifiuti sono gestiti all'estero, non sono di competenza del CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale.

L'impresa che durante l'anno ha acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al Contributo Ambientale e li ha successivamente esportati, può richiedere il rimborso tramite la compilazione del modulo 6.6

PRINCIPALI ADEMPIMENTI CONAI PER I PRODUTTORI

A. PRODUTTORE DI MATERIE PRIME E/O DI SEMILAVORATI DESTINATI A IMBALLAGGI

- Aderisce a CONAI nella categoria dei Produttori;
- Aderisce, inoltre, a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili;
- Non è obbligato alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale;
- Se rifornisce un auto produttore è tenuto sia alla Dichiarazione periodica che al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di materie prime e/o di semilavorati ceduto all'autoproduttore.

B. IMPORTATORE DI MATERIE PRIME E/O DI SEMILAVORATI DESTINATI A IMBALLAGGI

- Aderisce a CONAI nella categoria dei Produttori;
- Aderisce, inoltre, a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili;
- E' obbligato alla Dichiarazione periodica ed al versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi delle materie prime/semilavorati importate;
- Se rifornisce un auto produttore è tenuto sia alla Dichiarazione periodica che al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di materie prime e/o di semilavorati ceduto all'autoproduttore.

C. PRODUTTORE DI IMBALLAGGI VUOTI

- Aderisce a CONAI nella categoria dei Produttori;
- Aderisce, inoltre, a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili;
- E' obbligato alla Dichiarazione periodica ed al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale su gli imballaggi che vengono forniti a Utilizzatori nazionali e immessi al consumo o utilizzati direttamente per confezionare le proprie merci (autoconsumo).

D. IMPORTATORE DI IMBALLAGGI VUOTI

- Aderisce a CONAI nella categoria dei Produttori;
- Aderisce, inoltre, a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili;
- E' obbligato alla Dichiarazione periodica ed al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale su gli imballaggi che vengono forniti a Utilizzatori nazionali e immessi al consumo o utilizzati direttamente per confezionare le proprie merci (autoconsumo).

PRINCIPALI ADEMPIMENTI CONAI PER GLI UTILIZZATORI

A. ACQUIRENTE – RIEMPITORE DI IMBALLAGGI VUOTI

- Aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore di appartenenza;
- Se acquista gli imballaggi in Italia corrisponde il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori e appone le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita;
- Se acquista gli imballaggi all'estero è tenuto a effettuare la Dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale secondo le procedure previste per l'importazione;
- E' tenuto ad effettuare la Dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale per imballaggi cauzionati non restituiti dalla rete di distribuzione.

B. IMPORTATORE DI IMBALLAGGI PIENI

- Aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore di appartenenza;
- Ha l'obbligo di Dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale per singolo materiale su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono immessi al consumo.
- E' tenuto ad effettuare la Dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale per imballaggi cauzionati non restituiti dalla rete di distribuzione.

C. AUTOPRODUTTORE

- Aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore di appartenenza;
- Corrisponde il Contributo Ambientale esposto in fattura dal fornitore e appone le diciture richieste sulle fatture di vendita. La dichiarazione periodica e il versamento sono a carico del fornitore dei materiali;
- Se importa le materie prime occorrenti per realizzare i propri prodotti è tenuto ad effettuare la Dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale secondo le procedure previste per l'importazione.

D. COMMERCIANTE DI IMBALLAGGI PIENI

- Aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori;
- Se acquista imballaggi pieni in Italia e li immette al consumo sul territorio nazionale corrisponde il Contributo Ambientale esposto in fattura dai proprio fornitori e appone le diciture previste sulle fatture di vendita;
- Se acquista imballaggi pieni all'estero e li immette al consumo sul territorio nazionale ai fini del Contributo Ambientale ha obblighi analoghi a quelli dell'importatore di imballaggi pieni.

E. COMMERCIANTE DI IMBALLAGGI VUOTI

- Aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori;
- Corrisponde il Contributo Ambientale esposto in fattura e appone le diciture previste sulle fatture di vendita

REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI TRAMITE AUTODENUNCIA

Il Consorziato che desideri regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni connesse all'applicazione e alla dichiarazione del Contributo Ambientale, può avvalersi di una procedura c.d. "autodenuncia", a condizione che informi CONAI della propria posizione prima dell'avvio di controlli.

Oltre l'applicazione degli interessi di mora, infatti, nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli, autodenuncino l'infrazione commessa liquidando e dichiarazione il Contributo Ambientale dovuto, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa autodenuncia.

Le infrazioni previste dall'art. 13 sono le seguenti:

- Omessa applicazione del contributo ambientale;
- Omessa o insufficiente indicazione del contributo ambientale, tale da impedire, nell'ambito dei controlli, l'accertamento dell'effettiva applicazione;
- Omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del contributo ambientale, oltre trenta giorni dal termine di scadenza;
- Infedele dichiarazione del contributo ambientale;
- Omesso o ritardato versamento del contributo ambientale CONAI;
- Utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione da parte degli esportatori abituali;
- Altre infrazioni agli obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento CONAI

In manca dell'autodenuncia, quindi, qualora nel corso di controlli vengano rilevate le infrazioni sopra riportate sono previste sanzioni:

- Pari al 50% o 150% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione o di recidiva;
- Fino a 250.000 euro per altre infrazioni agli obblighi consortili;

Tali sanzioni possono comunque essere ridotte a un terzo, se il relativo pagamento è eseguito entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dal CONAI.

Le sanzioni previste si applicano anche al cessionario che abbia concorso o tratto indebito vantaggio dalle violazioni sopra indicate.

Per le infrazioni di lieve entità è prevista la riduzione del 50% o addirittura la non applicazione delle sanzioni.

Tutti i modulo citati in questo inserto speciale, sono scaricabili dalle sezione Guida e Modulistica del sito: www.conai.org

Per maggiori informazioni sulle adesioni e sull'applicazione del Contributo Ambientale è possibile contattare:

NUMERO VERDE: 800337799